

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

### 14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1984

Presidenza del Presidente BOMPIANI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea» (524)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 5 e passim
CAVIGLIASSO, sottosegretario di Stato per la sanità .....	8
COLOMBO SVEVO (DC), relatore alla Commissione .....	2, 3, 4 e passim
IMBRIACO (PCI) .....	7

MELOTTO (DC) .....	Pag. 7
RANALLI (PCI) .....	4, 7, 10

«Modifica all'articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio del medico legale» (789), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 10, 11
COSTA (DC), relatore alla Commissione .....	11
IMBRIACO (PCI) .....	11
MELOTTO (DC) .....	11

*I lavori hanno inizio alle ore 9,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza in uno degli Stati membri della Comunità economica europea» (524)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza in uno degli Stati membri della Comunità economica europea».

Proseguiamo la discussione sospesa il 7 novembre. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO**

##### **Art. 1.**

Ai cittadini degli Stati membri della CEE che nei Paesi di origine o di provenienza hanno una delle qualifiche professionali di cui all'allegato A della presente legge ed in possesso dei diplomi e certificati di cui all'allegato B è riconosciuto il titolo di ostetrica ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale.

L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze del titolo stesso enunciate nell'allegato A.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformità alle direttive comunitarie.

**COLOMBO SVEVO, relatore alla Commissione.** L'articolo 1 consente ai cittadini degli Stati membri della CEE in possesso delle qualifiche prescritte dalla allegata tabella B l'esercizio della professione di ostetrica. Le tabelle sono identiche a quelle previste dai regolamenti della CEE.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

## Art. 2.

Per l'esercizio dell'attività di ostetrica, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità una domanda in carta da bollo, redatta in lingua italiana, corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei diplomi o certificati previsti dall'allegato B, in originale o in copia autenticata;

b) un certificato rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro della CEE che attesti che il richiedente possiede uno dei seguenti requisiti:

1) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno triennale ottenuta dopo il conseguimento di un titolo di studio che dia accesso agli studi universitari;

2) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno triennale seguita da una specifica pratica professionale di almeno due anni, esercitata in modo soddisfacente in un ospedale o in un centro sanitario autorizzato;

3) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno biennale, o di 3.600 ore, ottenuta dopo il conseguimento, ai sensi dell'allegato B della legge 18 dicembre 1980, n. 905, del diploma di infermiere professionale;

4) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata non inferiore a 18 mesi, o a 3.000 ore, ottenuta dopo il conseguimento, ai sensi dell'allegato B della legge 18 dicembre 1980, n. 905, del diploma di infermiere professionale e seguita da una specifica pratica professionale di almeno un anno, esercitata in modo soddisfacente in un ospedale o in un centro sanitario autorizzato;

c) un certificato di buona condotta od altro certificato che dichiari le condizioni di moralità o di onorabilità, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza o, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario, ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.

La documentazione di cui alla lettera c) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 2 stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'attività di ostetrica. Esse in primo luogo consistono nel possesso di uno dei diplomi o certificati previsti dall'allegato B, di un certificato di formazione che nel caso dell'Italia si riferisce soprattutto al punto 3, e di un certificato di buona condotta.

In questo articolo la prima Commissione suggerisce di integrare la disposizione che prevede la richiesta dell'estratto del Casellario giudiziario con una analoga richiesta relativa agli stranieri che abbiano eventualmente commesso reati in Italia. Questa disposizione è però secondo me già contenuta nel concetto di reciprocità nei rapporti tra gli Stati; anche gli altri Stati, nel momento in cui un cittadino straniero viene assunto, richiedono allo Stato di cui detto cittadino fa parte, analoghe informazioni circa gli eventuali reati commessi nel proprio territorio; è quindi superfluo rispetto alla normativa della CEE che già prevede questo tipo di indagine.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Art. 3.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio delle ostetriche della provincia nel cui albo l'interessato intenda chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi e dei certificati, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, nonchè conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma è sospeso per non più di tre mesi.

La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

Il collegio delle ostetriche nel termine di un mese dalla data di ricezione delle domande, corredate dalla documentazione inviata dal Ministero della sanità, provvede all'iscrizione all'albo ai sensi delle leggi vigenti.

Il cittadino di altri Stati membri della Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 3 riguarda l'accertamento della regolarità della domanda e la trasmissione della stessa al collegio delle ostetriche. Lo stesso articolo prevede che nel caso in cui vi siano dubbi sulla autenticità dei diplomi e dei certificati, i Ministeri competenti possano indagare sul caso.

L'articolo prevede inoltre che il rigetto della domanda debba essere motivato; stabilisce oltre a ciò che una volta espletate le formalità, abbia luogo l'iscrizione al collegio delle ostetriche.

L'ultimo comma dell'articolo prevede che i cittadini di altri Stati membri della Comunità abbiano gli stessi diritti e gli stessi doveri, e siano quindi sottoposti alle stesse sanzioni disciplinari, stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana.

RANALLI. Il collegio delle ostetriche di Roma diventa una specie di collegio unico nazionale?

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. Questo è un problema che affronteremo in seguito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

#### Art. 4.

Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni alle ostetriche di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 4 dispone che per i procedimenti disciplinari si applichino le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini professionali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

#### Art. 5.

Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

A tal fine il collegio delle ostetriche dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidano sull'esercizio professionale.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 5 riguarda la comunicazione - tramite il Ministero degli affari esteri - delle varie sanzioni disciplinari e penali che riguardano le ostetriche. Queste informazioni sono tutte coperte da segreto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

#### Art. 6.

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche alle ostetriche che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

L'istituzione del rapporto di lavoro tra le ostetriche di cui all'articolo 1 della presente legge e le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale è disciplinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 6 dispone che le presenti norme valgano anche per le ostetriche che svolgono la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Il rapporto con le strutture sanitarie è disciplinato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

#### Art. 7.

Per le ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri è istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale presso il Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè la Federazione dei collegi delle ostetriche, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nazionale e regionale, preordinati a consentire, alle ostetriche che ne facciano richiesta, anche l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 7 prevede l'istituzione di un servizio di informazione sulla legislazione sociale e sulla deontologia professionale presso il Ministero della sanità e prevede la possibilità della organizzazione di corsi anche per l'acquisizione delle conoscenze linguistiche; per questo aspetto è anche prevista un'azione concertata tra il Ministero della sanità ed il Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

### TITOLO II

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

#### Art. 8.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea sono ammessi alla prestazione di servizi inerenti alla professione di ostetrica nel territorio dello Stato italiano, senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale.

Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

- a) una dichiarazione sottoscritta redatta in lingua italiana, dalla quale risulti la natura della prestazione che l'interessato intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;
- b) un certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato;
- c) un certificato attestante che l'interessato è in possesso del diploma, certificato od altro titolo di cui all'allegato B della presente legge.

In caso di urgenza, la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione, entro il termine di quindici giorni.

La documentazione prevista nei commi precedenti deve essere di data non anteriore a dodici mesi da quella di presentazione. Il Ministero della sanità dà comunicazione delle prestazioni al collegio delle ostetriche della provincia interessata.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. Il titolo II del disegno di legge riguarda invece le disposizioni relative alla prestazione di servizi temporanei; in questo caso si prevede la possibilità della non iscrizione all'albo professionale, purchè venga presentata una serie di documentazioni come la dichiarazione sottoscritta in lingua italiana circa la prestazione che si intende effettuare, un certificato che attesti che l'interessato esercita legalmente la professione nello stato di origine, ed un terzo certificato che attesti che lo stesso è in possesso del diploma. In caso di urgenza la documentazione può essere presentata successivamente.

IMBRIACO. Mi sembra strano consentire alle ostetriche di esercitare la professione anche senza l'iscrizione all'albo professionale, dato che nei paesi della CEE l'esercizio di una professione è in ogni caso legato alla iscrizione all'albo. Riguardo alla questione degli psicologi, ad esempio, che si sta trascinando da anni, noi per primi ci siamo dichiarati contrari ad un ordine professionale, sentendo invece l'esigenza di istituire un albo che sia di garanzia per l'utente.

PRESIDENTE. Faccio mia questa osservazione riguardo all'articolo 8 che, qualora venisse approvato in questo testo, consentirebbe di esercitare anche ad ostetriche non iscritte all'albo professionale. Ciò varrebbe sia per la libera professione, sia per l'attività esercitata presso strutture.

MELOTTO. Un tempo si pensava di superare l'iscrizione all'albo per il dipendente di una struttura pubblica, mentre in ogni caso la libera professione va garantita. In caso contrario potrebbero esserci degli abusi.

RANALLI. Il cittadino che chiama uno specialista deve sapere di poter contare su una persona abilitata.

PRESIDENTE. È probabile che non sia prevista negli statuti degli albi, per lo meno di quello delle ostetriche, un'iscrizione provvisoria. Forse il problema è da considerare in relazione alla specifica normativa degli albi professionali.

Si potrebbe superare il problema posto dall'articolo 8 sopprimendo le parole «senza essere tenute all'iscrizione nell'albo professionale». In tal modo, grazie a tale soppressione, rimarrebbe valido quanto previsto dall'articolo 13 della disposizione comunitaria (che stabilisce che allorchè per l'accesso ad una delle attività uno Stato membro esiga dai propri cittadini un'autorizzazione, o l'iscrizione, o l'appartenenza ad un'associazione o organismo professionale, detto Stato membro esonera da tale obbligo i cittadini degli altri Stati membri in caso di prestazione di servizi), e quindi il problema sarebbe rinviato alla verifica della normativa italiana. In tal modo rimarrebbero fermi tutti i requisiti e tutti i documenti, tranne quello dell'iscrizione all'albo professionale. Se il parere del relatore è favorevole, mi sembra che la soppressione da me ora indicata possa consentirci di risolvere il problema. Si delinerebbe in tal modo non un'iscrizione transitoria, ma una fase transitoria di autorizzazione, in presenza di tutti i requisiti per la iscrizione all'albo.

MELOTTO. Sono d'accordo con la proposta formulata dal Presidente, in quanto ci troviamo di fronte ad una norma di comportamento, dato che il titolo II parla di disposizioni relative alla prestazione di servizi; in tal caso si farebbe salvo il diritto del cittadino ad essere garantito nei confronti della libera professione. Ho poi l'impressione che il quarto comma dello stesso articolo 8 chiarisca i problemi posti dal primo comma, nel momento in cui stabilisce che il Ministero della sanità, acquisite le dichiarazioni sopra specificate, dà comunicazione delle prestazioni al collegio delle ostetriche della provincia interessata. Di fatto, tale dichiarazione del Ministero della sanità sostituisce l'iscrizione all'albo, dal momento che è probabile che l'iscrizione all'albo sia già stata registrata nello Stato di provenienza.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. All'articolo 8 sono previste due ipotesi, una di carattere temporaneo, ed una riguardante il caso di urgenza, per le quali non è richiesta l'iscrizione all'albo professionale. Se si sopprimesse tale disposizione verrebbe a cadere il senso dell'articolo.

Proporrei invece un emendamento tendente ad inserire al primo comma dell'articolo 8 la parola «temporanea» dopo la parola «prestazione». Tra l'altro, è questo l'aggettivo che si ritrova nella relazione che accompagna il presente disegno di legge.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente ad inserire al primo comma dell'articolo 8 la parola «temporanea» dopo la parola «prestazione».

**È approvato.**

#### Art. 9.

Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana.



Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da ostetriche di cittadinanza italiana, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, il collegio delle ostetriche competente per territorio comunica immediatamente i fatti al Ministero della sanità che, con decreto motivato, proibisce all'ostetrica cittadina di uno degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.

Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

**È approvato.**

### TITOLO III

#### ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA PRESSO ALTRI STATI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA DA PARTE DI OSTETRICHE DI CITTADINANZA ITALIANA

##### Art. 10.

Le ostetriche di cittadinanza italiana che si trasferiscono in uno dei Paesi membri della Comunità economica europea possono, a domanda, conservare l'iscrizione nel collegio provinciale di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo del collegio delle ostetriche di Roma.

**È approvato.**

##### Art. 11.

Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di ostetrica in un altro Stato membro della CEE sono tenute a confermare l'autenticità a richiesta del Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire entro breve tempo, e comunque non oltre tre mesi le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino italiano, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.

A tal fine i collegi delle ostetriche devono dare comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

**È approvato.**

### TITOLO IV

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 12.

I documenti richiesti dalla presente legge, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata

conforme al testo originario dalle autorità diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento è stato fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.

**È approvato.**

#### Art. 13.

I cittadini degli Stati membri della CEE, in possesso di diplomi o certificati di ostetrica, di cui all'allegato *B* della presente legge, non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per l'esercizio della professione di ostetrica e rilasciati dagli Stati di origine o provenienza, possono ottenere, entro il 23 gennaio 1986, il riconoscimento del titolo di ostetrica in Italia ed il conseguente esercizio della relativa attività professionale a condizione che presentino un attestato rilasciato dalle autorità competenti comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica attività professionale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

Nel caso che i cittadini degli Stati membri della CEE siano in possesso di diplomi o certificati di ostetrica rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalle direttive comunitarie, ma che possono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale, e rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento del titolo di ostetrica in Italia e l'esercizio della attività professionale possono essere ottenuti a condizione che gli interessati presentino un attestato rilasciato dalle autorità competenti comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica attività professionale per un periodo di almeno due anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

**È approvato.**

#### Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

RANALLI. Signor Presidente, mi pare di capire che c'è una equipollenza della documentazione degli Stati, ma non si può dire che vi sia una equipollenza delle ostetriche circolanti.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. Però la Commissione delle Comunità europee verifica in tempi determinati (non so esattamente quali) come sta andando l'attuazione della legge e dovrebbe anche cercare di fare automaticamente raggiungere una parità di livello di istruzione.

PRESIDENTE. Questa volontà c'è anche, da parte della Federazione nazionale delle ostetriche, a quanto mi risulta.

Vorrei fare un breve osservazione, con l'approvazione di questo disegno di legge noi compiamo un passo di notevole importanza in direzione dell'omogeneità degli ordinamenti e delle possibilità del libero scambio professionale in Europa; tuttavia i problemi delle ostetriche rimangono ancora aperti e ritengo opportuno che al più presto possano essere esaminati con maggiore profondità, soprattutto per quanto riguarda le scuole ostetriche.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**«Modifica all'articolo 19 ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'ufficio medico legale» (789), approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica all'articolo 19 ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'ufficio medico legale», approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che è pervenuto il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione; quindi possiamo proseguire nell'esame del provvedimento ed eventualmente arrivare alla sua approvazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COSTA, *relatore alla Commissione*. Non ho nulla da aggiungere a quanto esposto nella relazione già svolta su questo disegno di legge.

IMBRIACO. Poichè noi avevamo parlato di una onnicomprensività che non è stata tenuta presente, dichiaro l'astensione del Gruppo comunista sulla votazione degli articoli e del disegno di legge nel suo complesso.

MELOTTO. Anche io mi asterrò dalla votazione sugli articoli e sul disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è sostituito dal seguente:

«Ai componenti del collegio medico è corrisposto un compenso di lire 10.000 per ogni giornata di seduta, integrato nella misura di lire 2.000 per ciascun soggetto visitato. Al capo dell'Ufficio medico legale e al funzionario relatore compete, invece, il gettone di presenza stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni».

**È approvato.**

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1984 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2538 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario medesimo.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 9,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO